

**RAPPORTO**  
della Commissione della Gestione  
sul messaggio 12 marzo 1965, concernente la modifica della legge  
29 novembre 1962 sull'aiuto complementare e la concessione di un  
aiuto straordinario per l'anno 1965 ai vecchi, ai superstiti e agli invalidi

(del 18 maggio 1965)

In data 19 febbraio 1964 l'on. Visani presentava una mozione con la quale chiedeva una sostanziale modificazione della legge cantonale del 29 novembre 1962 sull'aiuto complementare ai vecchi, ai superstiti e agli invalidi. Un'altra mozione veniva presentata il 26 ottobre successivo dagli on.li Monetti e Pirovano.

Con il suo messaggio del 12 marzo u.s. il Consiglio di Stato propone al Gran Consiglio di dar seguito alle predette mozioni nella forma di un decreto legislativo che prevede, per l'anno 1965, un aumento del 50 % delle prestazioni stabilite all'art. 14 della citata legge, nonchè di una legge che modifica l'art. 2 della medesima, nel senso che alle donne sole e alle vedove l'aiuto venga concesso dopo, rispettivamente prima del compimento dei 62 anni, anzichè dei 63 com'era fin'ora.

Il Consiglio di Stato ritiene di non poter accogliere integralmente le mozioni Visani e Monetti - Pirovano per il fatto che con il 1. gennaio prossimo entrerà in vigore la legge federale sulle prestazioni complementari all'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità, nei confronti della quale sta scorrendo il periodo di referendum (scadenza 23 giugno 1965).

Questa legge dispone che i beneficiari di rendite AVS e AI *devono* ottenere una prestazione complementare se il loro reddito annuo determinante non raggiunge i limiti seguenti :

persone sole	Fr. 3.000,—
coniugi	Fr. 4.800,—
orfani	Fr. 1.500,—

La legge cantonale del 1962 fissa, per contro, un limite di Fr. 2.400,— per le persone sole, di Fr. 3.600,— per i coniugi, di Fr. 1.000,— per l'orfano di padre o madre e per i figli di padre o madre invalidi, di Fr. 1.500,— per gli orfani di padre e madre e figli di entrambi i genitori invalidi.

E' evidente che per la data di entrata in vigore della legge federale il Cantone dovrà apprestare una legge cantonale di applicazione. Il Consiglio di Stato rende nota, nel suo messaggio, l'intenzione di sottoporre all'approvazione del Gran Consiglio il relativo progetto prima della fine dell'anno.

La soluzione che esso oggi ci propone è una soluzione transitoria per il solo anno 1965. Essa è di semplice applicazione, poichè, come abbiamo visto, si limita ad un aumento del 50 % degli aiuti attuali, pur arretrando un sensibile vantaggio agli interessati, dato che le prestazioni salirebbero :

- a Fr. 540,— per le persone sole,
- a Fr. 810,— per i coniugi,
- a Fr. 210,— per gli orfani di padre o madre,
- a Fr. 300,— per gli orfani di padre e madre.

Di analoghi aumenti beneficerebbero anche gl'invalidi e i loro familiari.

Da un punto di vista puramente sociale la mozione Monetti - Pirovano, che domanda l'aumento anche per il 1964, non è certo priva di fondamento, ma le ragioni che fa valere il Consiglio di Stato per non raccomandarne l'accoglimento ci sembrano pertinenti. La retroattività è evidentemente contraria alla natura stessa di un'opera assistenziale. Ma più ancora ci persuadono gli accenni che fa il Governo alle difficoltà di ordine amministrativo.

Il 1. gennaio 1966 non è ormai più lontano e da quel giorno il problema del minimo dell'esistenza per i vecchi, i superstiti e gli invalidi potrà dirsi risolto, se, come speriamo, il Consiglio di Stato vorrà proporre e il Gran Consiglio approvare disposizioni di applicazione della legge federale veramente atte a raggiungere lo scopo.

Nell'attesa, gli aumentati aiuti previsti dal decreto in esame costituiranno in certo qual modo un anticipo sicuramente ben accetto.

Molto opportunamente il disegno di decreto legislativo prevede che il reddito determinante ai fini della concessione dell'aiuto per l'anno 1965 è quello conseguito nel 1963, prima cioè dell'entrata in vigore della sesta revisione dell'AVS, nè meno logica e valida appare la disposizione contenuta nel disegno di legge, secondo cui il limite di età per le donne viene abbassato da 63 anni a 62, in conformità delle nuove norme della legge sull'AVS.

Per quanto attiene alle conseguenze finanziarie, notiamo che la maggiore spesa ammonterà a Fr. 1.250.000,—, facilmente sopportabile dal conto delle previdenze sociali previsto dall'art. 38 della legge sulla pubblica assistenza.

Per i motivi suesposti la Commissione della Gestione vi propone di approvare il decreto legislativo e la modificazione di legge concernenti l'aiuto complementare ai vecchi, ai superstiti e agli invalidi.

*Per la Commissione della Gestione :*

**E. Patocchi, relatore**

**Agustoni — Boffa — Borella — Bot-  
tani — Caroni — Coppi — Frascina  
— Generali — Guscetti — Lepori —  
Rossi-Bertoni — Verda — Wyler**